



## **Indice**

I. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
II. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	2
III. FUNZIONI CONSORTILI INTERESSATE .....	2
IV. DEFINIZIONI .....	2
1. LAVORI DI RISEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSETTE STRADALI .....	3
2. LAVORI DI RIPRESA FRANE E POSA/MANUTENZIONE CONDOTTE .....	7
3. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA CHE COMPORTANO SCAVI IN GENERE .....	8
4. MODELLI ALLEGATI .....	12
Appendice 1: Riepilogo della documentazione da produrre nei vari casi normati .....	12

**Distribuzione:** Direttori Tecnici, RUP, Capi Settori Tecnici, Progettisti, DL.

**Modifiche ultima rev.:** aggiornamenti normativi al 28/09/2020.

**Approvazioni:** Delibera del Comitato Amministrativo n. 170 in data 15/05/2018



# PROCEDURA OPERATIVA

## GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 2 di 18

### I. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Descrizione delle operazioni da effettuare in tutti i casi applicabili di gestione dei terreni e dei sedimenti escavati nel corso dei lavori di realizzazione di nuove opere di bonifica e di manutenzione delle infrastrutture di bonifica esistenti, incluse le specifiche per i campionamenti. Ai fini della suddetta gestione le tipologie di intervento sono così classificate:

- 1 – Lavori di risezionamento dei canali di bonifica e di pulizia fossette stradali
- 2 – Lavori di ripresa frane (dissesto di versante e spondale) e di posa/manutenzione condotte sotterranee
- 3 – Lavori pubblici di costruzione nuove opere di bonifica

### II. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 152/2006 – Testo Unico Ambiente, parte IV e ss.mm.ii., art. 184, 184-bis e 185;
- DM. 05/02/98 per il recupero ambientale dei rifiuti non pericolosi;
- Parere ANBI n. Prot. 0042 del 13/01/2016 relativo a i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche.
- DPR n. 120/2017: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014.
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 – Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 18 in data 26/04/2001 e approvato con DPCM del 24/05/2001.

### III. FUNZIONI CONSORTILI INTERESSATE

- SETTORE DIFESA DEL SUOLO COLLINARE-MONTANO;
- SETTORE PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NUOVE OPERE;
- SETTORE IMPIANTI;
- SETTORE DIF IDRAULICA, IRRIGAZIONE, AGRARIO-AMBIENTALE E CONCESSIONI.

### IV. DEFINIZIONI


Tutti i termini e le accezioni riportate sul DPR n. 120/17

- Risezionamento (o "espurgo"): attività, effettuata mediante escavatori, volta a rimuovere il materiale che si deposita sul fondo dei canali e sulle sponde creando innalzamenti irregolari di quota o variazioni di sezione idraulica.
- Pertinenza idraulica consortile: porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dei corsi d'acqua consortili, fissata a 5 metri dalla sponda (per i soli canali in trincea), in conformità a quanto definito dal PAI (art. 14, punto 7), oppure (negli altri casi) a 4 metri dal piede dell'argine, ai sensi della definizione di aree di rispetto dei corsi d'acqua in

regime di acque pubbliche di cui al R.D. 523/1904, art. 96, lett. f), secondo quanto suggerito dal parere ANBI del 13-01-2016, prot. 0042 (vedasi Modello Allegato 09).

- **Sedimento:** in assenza di una specifica definizione a livello normativo, il Consorzio considera "sedimento" tutto il materiale che, per effetto dello scorrimento dell'acqua, viene trasportato e si deposita all'interno dell'alveo idraulico di un canale o di una fossetta, modificandone la sezione geometrica di progetto.

### 1. LAVORI DI RISEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSETTE STRADALI





# PROCEDURA OPERATIVA

## GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 4 di 18

### 1.1 Campionamento e analisi

Tutti i canali soggetti a operazioni periodiche di risezionamento devono essere preventivamente monitorati mediante analisi chimiche per accertarne la compatibilità con il distendimento o il reimpiego.

A tal fine deve essere stabilita una **campagna di caratterizzazione** dei campioni integrali di sedimento prelevati in situ, in tempi adeguati prima dell'inizio dei lavori.

I risultati di queste analisi dovranno popolare una banca dati unica per l'intero comprensorio consortile di pianura, alla quale contribuiscono in georeferenziazione tutti i lavori consortili gestiti; per questo motivo, ogni Tecnico responsabile consulta preventivamente la banca dati esistente al fine di stabilire se risulta necessario procedere con ulteriori analisi e, in tal caso, fornisce all'ufficio preposto i nuovi referti per l'aggiornamento della stessa banca dati.

L'analisi di laboratorio è obbligatoria, fatta eccezione per i casi in cui sia possibile avvalersi di precedenti campagne effettuate presso lo stesso corso d'acqua **in tempi non antecedenti i 3 anni**, purché in tale periodo non vi siano avvenute significative modificazioni di natura antropica (nuove costruzioni, nuovi scarichi, ecc.).

Si allega il modello fac-simile di richiesta al laboratorio (Modello Allegato 01).

I parametri standard richiesti minimi da richiedere sempre sono: **Arsenico, Cadmio, Cobalto, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Amianto** (solo in presenza di manufatti con accertata presenza di amianto), **BTEX e IPA** (solo in presenza di infrastrutture viarie di grande comunicazione a distanza inferiore di 20 m dall'area di scavo ed ad insediamenti che possano avere influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera), **PCB, pesticidi organo-clorurati** (questi ultimi solo nei casi di pratiche colturali o di campagne di disinfestazione che in passato ne prevedevano l'utilizzo, es: DDT).

- Si prevede di prelevare un campione medio da analizzare per ogni tratto di canale definibile come "omogeneo", per tipologia di sezione ed acque drenate, la cui lunghezza viene stabilita dal progettista sulla scorta delle proprie conoscenze dell'area. Nel caso di fossette stradali deve essere prelevato almeno un campione per Comune di pertinenza.
- La profondità del prelievo sarà conforme alle previsioni di scavo.
- Almeno 2 kg del sedimento saranno stoccati possibilmente in contenitori di vetro e portati presso un laboratorio di analisi chimiche accreditato, a cura e spese del Consorzio (o di soggetti terzi se previsto nell'intervento).
- Le modalità di prelievo vanno registrate su un apposito "Verbale di prelievo campioni" su Modello Allegato 05.
- Le risultanze delle analisi devono essere conservate e tenute a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

In base alle risultanze si possono presentare i casi citati nei paragrafi seguenti (1.2 – 1.5).

### 1.2 Tutti i parametri sotto colonna A

Se sono rispettate le Concentrazioni–Soglia di Contaminazione (CSC) di tutti i parametri richiesti tra quelli riportati in Tabella 1, Colonna A, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs.



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 5 di 18

152/06 (l'elenco completo è riportato per conoscenza nel Modello Allegato 10), i materiali di espurgo possono essere gestiti come **sottoprodotti: terreno incontaminato** e pertanto, ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/17 possono essere riutilizzati dal Consorzio presso il sito stesso di lavorazione, oppure conferiti presso altri siti di qualunque destinazione urbanistica da PRG/PGT ("residenziale" o "uso industriale o artigianale"), purché in questo caso si produca l'apposita documentazione prevista dal cit. DPR (vedasi appendice 1, Casi 1-4).

In alternativa, se il referto di laboratorio riporta anche una **dichiarazione di non pericolosità**, possono essere gestiti come **sedimenti non pericolosi** e quindi distesi nelle aree limitrofe ricadenti nell'ambito delle fasce di rispetto definite "pertinenze idrauliche consortili" (come definite a pag. 2, punto IV); nel caso queste ricadano in proprietà private, viene data una comunicazione verbale<sup>1</sup> al proprietario, o al conduttore.

#### 1.3 Almeno un parametro sopra col. A e tutti sotto col. B

Se da referto di laboratorio risulta che per uno o più parametri analizzati le concentrazioni superano le rispettive CSC previste in colonna A, anche in questa fase può essere gestito come **sottoprodotto** oppure come **sedimento**.

Nel primo caso è possibile avvalersi dei valori del fondo naturale, facendo esplicita comunicazione all'ARPAE. Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 1, punto b) dell'art. 11 del D.P.R. 120/2017, si possono assumere pari al valore di fondo naturale, all'intorno del sito, le concentrazioni degli elementi e composti di cui è stato rilevato il superamento dei limiti di soglia. Ciò se si dimostra che in tale sito detto superamento sia diffuso nel terreno circostante, con le modalità specificate nel medesimo articolo di legge (campagna di approfondimento e/o assunzione di dati di letteratura, es: carte litologiche regionali). In caso di assenso da parte di ARPAE, è possibile procedere esattamente secondo quanto riportato nel paragrafo 1.2, cioè come se il materiale fosse incontaminato, a patto che l'eventuale area di conferimento, se classificata "residenziale" possessa le stesse caratteristiche del fondo naturale.

In assenza di tale dimostrazione, il materiale per legge può essere riutilizzato solo presso siti classificati "aree ad uso industriale o artigianale": quindi se nell'ambito dell'intervento il Consorzio ha reperito un sito di destinazione ad uso industriale o artigianale è possibile trasportarvi là il materiale, producendo la documentazione riportata in Appendice 1, Casi 5-8.

Nel secondo caso si può gestire il materiale come sedimento esattamente come riportato al paragrafo seguente, tuttavia, si consiglia un'attenta analisi preliminare del contesto se sono coinvolti frontisti che hanno pertinenze che ricadono su loro proprietà.

#### 1.4 Almeno un parametro sopra col. B: gestione come "sedimento"

In questo caso il sedimento viene considerato "rifiuto" e per legge (D. Lgs. 152/06) dovrebbe essere trattato come tale (conferimento in discarica). Tuttavia, lo stesso Decreto prevede una importante deroga a questa classificazione: l'art. 185, co. 3 infatti ricorda che i sedimenti possono essere riutilizzati all'interno dei corsi d'acqua o delle loro pertinenze idrauliche se risultano **non pericolosi**, ai sensi della Decisione 532/00/CE e ss. mm. e ii (Decisione 955/2014/UE).

<sup>1</sup> In alternativa si consiglia una comunicazione scritta quando il proprietario o il conduttore risultano non raggiungibili in altro modo.



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 6 di 18

In tale situazione, pertanto, se esistono delle pertinenze consortili direttamente raggiungibili (cioè possibilmente senza interessare sedi stradali pubbliche), atte ad accogliere in tutto o in parte il materiale non pericoloso di risulta, è possibile distendere tale materiale sulle pertinenze tenendo a disposizione la sola documentazione sotto riportata in Appendice 1, Caso 9.

Il trasporto del sedimento su strade pubbliche con mezzi consortili o di terzi è sconsigliato, tuttavia qualora non se possa proprio fare a meno si ritiene più opportuno accompagnare i trasporti con l'apposito Modello allegato 11.

Nel caso delle fossette stradali<sup>2</sup> si considera "pertinenza" l'area di entrambe le banchine stradali<sup>3</sup> adiacente tutta la lunghezza della strada, purché ricada nell'ambito del territorio comunale di riferimento dell'intervento. Pertanto, è sufficiente effettuare una sola analisi per insieme di interventi (anche su strade diverse purché appartenenti allo stesso comune). In ogni caso anche qui si consiglia di accompagnare gli eventuali trasporti di lunga percorrenza con il documento di cui sopra.

In ogni altro caso (cioè se non sono disponibili tali pertinenze o il materiale risulta pericoloso), si procede come riportato al paragrafo seguente.

#### **1.5 Almeno un parametro sopra col. B: gestione come "rifiuto"**

Se il materiale risulta non pericoloso ma non è possibile distenderlo su pertinenze disponibili, oppure se risulta pericoloso, allora è obbligatorio considerarlo "rifiuto"<sup>(4)</sup> e procedere al suo conferimento presso discariche autorizzate, le quali possono richiedere di effettuare una ulteriore analisi di laboratorio per stabilirne l'esatto codice CER (in tal caso, può essere utilizzato il Modello allegato 03 per la richiesta); viceversa, è accettabile attribuire al rifiuto i seguenti codici CER: 170505 se pericoloso; 170506 se non pericoloso.

Per il trasporto in discarica, come previsto dalla vigente normativa, il rifiuto dovrà essere accompagnato dal relativo formulario. Vedasi documentazione completa da produrre in Appendice 1, Caso 10.

#### **1.6 Cumuli consortili**

Il Consorzio di Bonifica, a fronte della necessità di disporre frequentemente di piccole quantità di materiale immediatamente reperibili per lavori in emergenza, ha identificato alcune aree di pertinenza di proprietà demaniale o consorziale, ove accumulare nel tempo i sedimenti provenienti dagli interventi di espurgo o di altre lavorazioni precedenti.

L'accumulo di tale materiale avviene esclusivamente in ottemperanza all'art. 185, co. 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. E' stabilito dal Consorzio l'obbligo che tale sedimento risulti sempre incontaminato (cioè sotto colonna A) e i trasferimenti debbano essere sempre accompagnati dalla seguente documentazione riportata in Appendice 1, Caso 9.

---

<sup>2</sup> La DGR n. 1053/03 all'art. 4 lett. e) recita: "ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili).

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la banchina di valle si considera di pertinenza anche la sottostante sottoscarpa

<sup>4</sup> Si rammenta che sarebbe ancora possibile il suo riutilizzo per costruire arginature e rimodellamenti ai sensi del D.M. 5.02.98 (Fanghi di dragaggio), ma si tratta di una procedura complessa soggetta a specifiche autorizzazioni.



## PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 7 di 18

### 2. LAVORI DI RIPRESA FRANE E POSA/MANUTENZIONE CONDOTTE

Come si è visto al par. 1.2, il comma 1 dell'art. 24 del DPR 120/17 prevede il riutilizzo in sito del materiale escavato solo nel caso in cui questo risulti incontaminato e previa verifica di tale incontaminazione mediante analisi di laboratorio. Questa procedura è effettuata in tutti i casi di interventi che prevedono riutilizzo effettivo di terreno in esubero (es: lavori pubblici di opere di bonifica al cap. 3 o il cit. caso del par. 1.2).

Per il Consorzio fanno eccezione i seguenti casi, per i quali non si reputa pertinente considerare "utilizzo" o "riutilizzo" la semplice **ricollocazione** del terreno nella posizione originaria, preesistente ad un intervento (lavori) o ad un evento (frana):


- lavori di posa o manutenzione di condotte sotterranee (in materiale non pericoloso): che non comportano la richiesta di un titolo abilitativo, lo spostamento del terreno in questi casi è solo temporaneo e avviene per lotti contigui; il deposito è esclusivamente effettuato all'interno del sito di cantiere; quando lo scavo viene ricolmato il terreno è compattato al fine di ricostituire il profilo originario.
- lavori di ripresa frane di dissesto spondale o di versante: in questi interventi, qualora non avvenga rimozione di terreno, bensì una semplice **ricollocazione** presso la sede originaria della porzione di terreno franata e scivolata lungo il piano spondale o di versante, non si hanno veri e propri lavori di scavo. Viceversa, se l'intervento richiede ulteriori escavazioni o genera terreno in esubero, ovvero non ricollocabile in alveo e/o nelle pertinenze, si rimanda ai casi descritti al cap. 3 (cioè bisogna fare le analisi), come pure nei casi di lavori di ripristino frane che per ragioni di urgenza o di spazio necessitano di un deposito temporaneo di terreno fuori dalle aree di cantiere (per esempio presso privati<sup>5</sup>).

In sintesi, per il Consorzio le 2 tipologie di intervento sopra descritte non necessitano di norma di analisi di laboratorio del terreno ricollocato, **purché non avvenga mai trasporto di terreno con mezzi al di fuori del sito.**

---

5 - Solo in presenza di una specifica ordinanza del Sindaco che autorizza il trasferimento temporaneo del terreno presso aree private per ragioni di **somma urgenza** è possibile non fare le analisi.

### 3. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA CHE COMPORTANO SCAVI IN GENERE





## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 9 di 18

Primariamente, e preferibilmente già in fase di progettazione, il terreno oggetto dello scavo deve essere analizzato, utilizzando il fac-simile Modello allegato 02 di richiesta al laboratorio, per stabilirne le caratteristiche ai sensi della Tabella 1 Colonne A e B in All. 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. A tal fine deve essere stabilita una campagna di caratterizzazione dei campioni integrali di terreno prelevati in situ, effettuata con riferimento ai contenuti del DPR 120/2017):

- a. obbligatoriamente secondo la metodologia stabilita dall'Allegato 2 al cit. DPR **se l'intervento movimentata più di 6000 mc**, oppure:
- b. secondo la metodologia stabilita dalle **Linee Guida SNPA** se l'intervento non ricade nel caso di cui sopra; è facoltà del Progettista avvalersi comunque della metodologia di cui al cit. Allegato 2. Qualora esistano specifici accordi con l'ARPAE territorialmente competente sulle modalità esecutive dei Piani di Campionamento, il Progettista dovrà uniformarsi sia per quanto attiene alle modalità esecutive che autorizzative del Piano stesso.

Nei casi di intervento in cui per ragioni tecniche risulti impossibile effettuare un sondaggio prima dei lavori, è possibile effettuare la campagna a scavo avvenuto prelevando campioni opportunamente miscelati presso il cumulo che si viene a creare in cantiere, secondo le modalità specificate in Allegato 9 al DPR (facoltative nei casi "b"), circostanziandole in modo dettagliato nella documentazione progettuale.

L'analisi di caratterizzazione ex novo è obbligatoria fatta eccezione per i casi in cui sia possibile avvalersi di precedenti campagne, in assenza di significative modificazioni del terreno, oppure di risultati documentati di indagini geologiche, ma solo per siti chiaramente incontaminati e sufficientemente lontani dalle aree antropizzate; anche in questo ultimo caso si dispone tuttavia un'indagine di tipo analitico, comunque non antecedente ai **3 anni** dall'esecuzione dell'intervento programmato.

I parametri standard richiesti minimi da richiedere sempre sono: **Arsenico, Cadmio, Cobalto, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Amianto** (solo in presenza di manufatti con accertata presenza di amianto), **BTEX e IPA** (solo in presenza di infrastrutture viarie di grande comunicazione a distanza inferiore di 20 m dall'area di scavo ed ad insediamenti che possano avere influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera), **PCB, pesticidi organo-clorurati** (questi ultimi solo nei casi di pratiche colturali o di campagne di disinfestazione che in passato ne prevedevano l'utilizzo, es: DDT).

- Almeno 2 kg del sedimento saranno stoccati possibilmente in contenitori di vetro e portati presso un laboratorio di analisi chimiche accreditato, a cura e spese del Consorzio (o di soggetti terzi se previsto nell'intervento). Le modalità di prelievo vanno registrate su un apposito "Verbale di prelievo campioni" su Modello Allegato 05.
- Le risultanze delle analisi devono essere conservate e tenute a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

In base alle risultanze si possono presentare i casi citati nei paragrafi seguenti (3.2 – 3.5).



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 10 di 18

### 3.2 Tutti i parametri sotto colonna A

Se sono rispettate le CSC di tutti i parametri richiesti tra quelli riportati in Tabella 1, Colonna A, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06, i terreni scavati possono essere gestiti come **sottoprodotti: terreno incontaminato** e pertanto, ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/17 possono essere riutilizzati dal Consorzio presso il sito stesso di lavorazione, oppure conferiti presso altri siti di qualunque destinazione urbanistica da PRG/PGT ("residenziale" o "uso industriale o artigianale"), purché in questo caso si produca l'apposita documentazione prevista dal cit. DPR (vedasi in Appendice 1, Casi 1-4.).

### 3.3 Almeno un parametro sopra col. A e tutti sotto col. B

Se da referto di laboratorio risulta che per uno o più parametri analizzati le concentrazioni superano le rispettive CSC previste in colonna A, anche in questa fase può essere gestito come **sottoprodotto** oppure come **rifiuto**.

Nel primo caso è possibile avvalersi dei valori del fondo naturale, facendo esplicita comunicazione all'ARPAE. Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 1, punto b) dell'art. 11 del D.P.R. 120/2017, si possono assumere pari al valore di fondo naturale, all'intorno del sito, le concentrazioni degli elementi e composti di cui è stato rilevato il superamento dei limiti di soglia. Ciò se si dimostra che in tale sito detto superamento sia diffuso nel terreno circostante, con le modalità specificate nel medesimo articolo di legge (campagna di approfondimento e/o assunzione di dati di letteratura, es: carte litologiche regionali). In caso di assenso da parte di ARPAE, è possibile procedere esattamente secondo quanto riportato nel paragrafo 1.2, cioè come se il materiale fosse incontaminato, a patto che l'eventuale area di conferimento, se classificata "residenziale" possenga le stesse caratteristiche del fondo naturale.

In assenza di tale dimostrazione, il materiale per legge può essere riutilizzato solo presso siti classificati "aree ad uso industriale o artigianale": quindi se nell'ambito dell'intervento il Consorzio ha reperito un sito di destinazione ad uso industriale o artigianale è possibile trasportarvi là il materiale, producendo la documentazione riportata in Appendice 1, Casi 5-8.

Nel secondo caso si può gestire il materiale come rifiuto esattamente come riportato al paragrafo seguente.

### 3.4 Almeno un parametro sopra col. B<sup>6</sup>

In questo caso il terreno viene considerato "rifiuto"<sup>(7)</sup> e per legge (D. Lgs. 152/06) deve essere trattato come tale, cioè procedere al suo conferimento presso discariche autorizzate, le quali possono richiedere di effettuare una ulteriore analisi di laboratorio per stabilirne l'esatto codice CER (in tal caso può essere utilizzato il Modello allegato 03 per la richiesta); viceversa, è accettabile attribuire al rifiuto i seguenti codici CER: 170505 se pericoloso; 170506 se non pericoloso. Per il trasporto in discarica, come previsto dalla vigente normativa, il rifiuto dovrà

<sup>6</sup> Fatta salva anche in questo caso la possibilità, normata dall'art. 11 come già visto al par. 3.3, che se si dimostra che i valori del fondo naturale portano agli stessi superamenti di col. B è ancora possibile gestirlo come terreno riutilizzabile in zone artigianale-industriale, previa nuova indagine accertativa.

<sup>7</sup> Si rammenta che sarebbe ancora possibile il suo riutilizzo per costruire arginature e rimodellamenti ai sensi del D.M. 5.02.98 (Fanghi di dragaggio), ma si tratta di una procedura complessa soggetta a specifiche autorizzazioni.



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 11 di 18

essere accompagnato dal relativo formulario. Vedasi documentazione completa da produrre in Appendice 1, Caso 10.

#### 3.5 Matrici materiali di riporto

L'art. 4 del DPR 120/17 ci ricorda che se le terre e rocce da scavo contengono materiali di riporto<sup>8</sup> (costituiti da un orizzonte stratigrafico specifico, così come definito dall'art. 2 della Legge n. 28/2012), occorre:

- 1) procedere alla verifica che la componente di materiale antropico nel riporto non superi il 20% in peso con la metodologia prevista nell'allegato 10 del DPR 120/17;
- 2) sottoporre il riporto al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 05.02.1998, e confrontare i risultati con le CSC acque sotterranee (escluso amianto); a tal fine si consiglia di usare l'apposito fac-simile Modello allegato 04.

Il non rispetto di queste condizioni classifica automaticamente lo strato come RIFIUTO (CER 170503\* o 170504) e come tale va gestito secondo il caso 10 in Appendice 1.

#### 3.6 Depositi di terreno temporanei

Secondo l'art. 5 del DPR 120/17, è permessa la creazione di un deposito temporaneo di terreno nel sito di produzione, oppure in quello di destinazione o in un sito terzo appositamente dedicato, purché siano sempre rispettati i seguenti requisiti:

- la classe di destinazione urbanistica del sito di produzione deve essere la stessa (o meno contaminata) di quello in cui è previsto il deposito temporaneo;
- la durata va indicata nel Piano di utilizzo/Dichiarazione ma non deve superare il termine di validità degli stessi (che al massimo coincide con la durata dei lavori);
- il deposito va gestito in modo autonomo rispetto a depositi di altri cantieri o ad altri depositi (es. di rifiuti), e va identificato anch'esso con opportuna segnaletica;
- è inoltre previsto un eventuale monitoraggio della sua evoluzione laddove tempi e volumi lo rendessero necessario.

Decorso il periodo indicato viene meno la qualifica di sottoprodotto, cioè il materiale depositato diventa RIFIUTO (CER 170503\* o 170504) e come tale va gestito secondo il caso 10 in Appendice 1.

#### 3.7 Ulteriori obblighi nei casi accertati di contaminazione (casi 3.3 e 3.4)

L'art. 245, co. 2 del D.Lgs 152/06 prevede che in tutti i casi di potenziale contaminazione di un'area, il proprietario o il gestore dell'area in cui è stato rilevato il superamento delle CSC ne dia comunicazione alle autorità: ciò implica che in caso di superamento della colonna B (visti al par. 3.4), ma anche della colonna A<sup>9</sup> senza possibilità di avvalersi dei valori di fondo naturale

8 - "Miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e reinterri".

9 - In questo caso si fa riferimento alla Colonna A introdotta per le sole aree agricole con D.Lgs n. 46/19 che prevede soglie di contaminazione lievemente più alte solo per Arsenico, Cadmio, Cobalto, Rame e Zinco (cfr. la tabella delle CSC su DC0445\_01).



## **PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE**

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 12 di 18

(visti al par. 3.3), vi è un potenziale rischio di aggravamento della situazione di contaminazione: spetta al Consorzio effettuare una valutazione tecnica per stabilire l'entità di questo rischio, anche in virtù delle soluzioni adottate (rimozione, conferimento, ecc.) ed è comunque sempre auspicabile un confronto preventivo e un coinvolgimento di ARPAE prima di procedere con una "comunicazione di sito contaminato". Si allega fac-simile di dichiarazione, Mod. Allegato 12.

#### **4. MODELLI ALLEGATI**

- Modello 01 – Richiesta laboratorio per caratterizzazione sedimenti e pericolosità
- Modello 02 – Richiesta laboratorio per caratterizzazione terreni
- Modello 03 – Richiesta laboratorio per determinazione codice CER rifiuto
- Modello 04 – Richiesta laboratorio per test di cessione
- Modello 05 – Verbale di prelievo campioni
- Modello 06 – Dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/17
- Modello 07 – Documento di trasporto di cui all'art. 6 del DPR 120/17
- Modello 08 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) ai sensi dell'art. 7 del DPR 120/17
- Modello 09 – Parere ANBI n. Prot. 0042 del 13/01/2016 relativo a i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche.
- Modello 10 – Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti (Tabella 1 in All. 5 alla Parte IV, Titolo V del DLgs 152/06).
- Modello 11 – Comunicazione di trasporto interno sedimenti ai sensi art. 185 co. 3
- Modello 12 – Comunicazione di sito contaminato.

#### **APPENDICE 1: Riepilogo della documentazione da produrre nei vari casi normati**

Sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui sopra e della destinazione d'uso prevista, si procede alla gestione del terreno ai sensi del DPR 120/17 o del D.lgs. 152/06 (artt. 184, 184-bis e 185) secondo i seguenti schemi:



## PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 13 di 18

### 1) Terreno con tutti i parametri sotto colonna "A"

#### **CASO 1: Intervento non soggetto a VIA Riutilizzo materiale nello stesso sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
È possibile riutilizzarlo in situ, qualunque sia la classificazione dell'area di produzione.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Referto analisi di laboratorio</li><li>• Elaborato "Planimetria con indicazione aree di distendimento"</li></ul>

#### **CASO 2: Intervento non soggetto a VIA Conferimento materiale in altro sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti da predisporre</i>
È possibile riutilizzarlo altrove, qualunque sia la classificazione dell'area di ricevimento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Referto analisi di laboratorio</li><li>• Dichiarazione del Produttore<sup>10</sup> redatta ai sensi dell'All. 6 al DPR 120/17 da inviare via PEC all'ARPAE e al Comune entro 15 gg prima dell'avvio lavori - Fac-simile Modello allegato 06;</li><li>• Documento di Trasporto DDT<sup>11</sup> redatto dal produttore ai sensi dell'All. 7 al DPR 120/17 - Fac-simile Modello allegato 07.</li><li>• Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) redatta dal Produttore ai sensi dell'All. 8 al DPR 120/17 da inviare all'ARPAE a conclusione dei lavori - Fac-simile Modello allegato 08.</li></ul>

<sup>10</sup> - Il Produttore è sempre il Consorzio nei casi di lavori effettuati in diretta amministrazione, mentre è la ditta aggiudicataria dei lavori negli altri casi (lavori in appalto)

<sup>11</sup> - Questa scheda deve essere compilata PER OGNI VIAGGIO indicando alla voce "n. di viaggi" il numero progressivo del viaggio nella giornata. Inoltre, si ricorda che gli autotrasportatori devono sempre viaggiare con tutta la documentazione in regola secondo quanto prescritto dalle norme sull'autotrasporto e del codice della strada



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 14 di 18

#### **CASO 3: Intervento soggetto a VIA Riutilizzo materiale nello stesso sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
È possibile riutilizzarlo in situ.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Referto analisi di laboratorio</li><li>• Se il volume di scavo è &lt; 6000 mc: Piano preliminare degli interventi di scavo da redigere ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/17; se il volume &gt; 6000 mc: predisporre il Piano di Utilizzo di cui al caso 4.</li></ul>

#### **CASO 4: Intervento soggetto a VIA Conferimento materiale in altro sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
È possibile riutilizzarlo altrove, qualunque sia la classificazione dell'area di ricevimento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano di Utilizzo redatto dal Proponente (Consorzio) da inviare all'Autorità che approva la VIA almeno 90 gg prima dell'inizio lavori (art. 9 del DPR 120/17)</li><li>• Documento di Trasporto DDT redatto dal produttore ai sensi dell'All. 7 al DPR 120/17 - Fac-simile Modello allegato 07 – vedi nota 10</li><li>• Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) redatta dal Produttore ai sensi dell'art. 7 del DPR 120/17 - Fac-simile Modello allegato 08.</li></ul>

#### **Modifiche sostanziali**

In merito alle Dichiarazioni di cui al caso 2 e al Piano di cui al caso 4, si rammenta che l'art. 15 del DPR 120/17 impone a chi produce questa documentazione di trasmetterne agli enti competenti una nuova versione ogni qualvolta che si verifichi una "Modifica Sostanziale", se del caso sospendendo i lavori qualora ci si accorga di tale modifica a cantiere avviato.

Costituiscono "Modifiche Sostanziali" i seguenti casi:

- a) aumento del volume in banco superiore al 20%;
- b) modifica del sito di destinazione o diverso utilizzo (per un massimo di 2 volte salvo eventuali deroghe per circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili);
- c) modifica del sito di deposito intermedio;
- d) modifica delle tecnologie di scavo.



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 15 di 18

#### 2) Terreno con almeno 1 parametro sopra la Col. A e tutti i parametri sotto la Col. B

##### **CASO 5: Intervento non soggetto a VIA** **Riutilizzo materiale nello stesso sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
È possibile riutilizzarlo in situ, purché l'area sia classificata uso artigianale-industriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referto analisi di laboratorio</li> </ul>

##### **CASO 6: Intervento non soggetto a VIA** **Conferimento materiale in altro sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
È possibile riutilizzarlo altrove, purché l'area di ricevimento sia classificata uso artigianale-industriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referto analisi di laboratorio</li> <li>• Dichiarazione del Produttore<sup>12</sup> redatta ai sensi dell'All. 6 al DPR 120/17 da inviare via PEC all'ARPAE e al Comune entro 15 gg prima dell'avvio lavori - Fac-simile Modello allegato 06;</li> <li>• Documento di Trasporto DDT redatto dal produttore ai sensi dell'All. 7 al DPR 120/17 - Fac-simile Modello allegato 07 – vedi nota 10.</li> <li>• Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) redatta dal Produttore ai sensi dell'All. 8 al DPR 120/17 da inviare all'ARPAE a conclusione dei lavori - Fac-simile Modello allegato 08.</li> </ul>

##### **CASO 7: Intervento soggetto a VIA** **Riutilizzo materiale nello stesso sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
Non è possibile riutilizzarlo in situ se l'area è soggetta a VIA	n.a.

<sup>12</sup> Il Produttore è sempre il Consorzio nei casi di lavori effettuati in diretta amministrazione, mentre è la ditta aggiudicataria dei lavori negli altri casi (lavori in appalto)



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 16 di 18

#### **CASO 8: Intervento soggetto a VIA Conferimento materiale in altro sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
<p>È possibile riutilizzarlo altrove, purché l'area di ricevimento sia classificata uso artigianale-industriale</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano di Utilizzo redatto dal Proponente, da inviare all'Autorità che approva la VIA almeno 90 gg prima dell'inizio lavori (art. 9 del DPR 120/17)</li><li>• Documento di Trasporto DDT redatto dal produttore ai sensi dell'All. 7 al DPR 120/17 - Fac-simile Modello allegato 07 – vedi nota 10</li><li>• Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) redatta dal Produttore ai sensi dell'art. 7 del DPR 120/17 - Fac-simile Mod. allegato 08.</li></ul>

### 3) Terreno con almeno un parametro sopra colonna "B"

#### **CASO 9: Sedimento non pericoloso con riutilizzo materiale nello stesso sito**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
<p>Si può riutilizzare SOLO<sup>13</sup> nell'ambito dei corsi d'acqua o delle loro pertinenze idrauliche<sup>14</sup> senza ulteriori adempimenti (DLgs 152/06 art. 185, co. 3 e ss.mm.ii.)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Referto analisi di laboratorio con esplicita dichiarazione che il materiale analizzato risulta non pericoloso ai sensi della Decisione 532/2000/CE e s.m.i.</li><li>• Nota di trasporto interno nei casi (sconsigliati) di trasporto dei sedimenti verso pertinenze lontane</li></ul>

<sup>13</sup> Si rammenta che come ulteriore alternativa può essere consentito il riutilizzo dei fanghi anche per costruire arginature e rimodellamenti ai sensi del DM 5.02.98 (Fanghi di dragaggio), ma si tratta di una procedura complessa soggetta ad autorizzazione provinciale; inoltre i fanghi vanno trattati comunque come rifiuto (essiccazione su teloni in PVC, raccolta e conferimento dell'eluato, ecc.).

<sup>14</sup> Sulla definizione di ambito dei corsi d'acqua e relative pertinenze vedasi cit. Parere ANBI n. Prot. 0042 del 13/01/2016 (allegato a questa Istruzione come Modello 09)



## PROCEDURA OPERATIVA

### GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 17 di 18

#### **CASO 10: Rifiuto (pericoloso o non pericoloso)**

<i>Procedura e riferimento di legge</i>	<i>Documenti necessari</i>
<p>Conferimento in discarica previa analisi di laboratorio per determinarne il codice CER. NB: si rammenta che in questo caso è anche richiesta obbligatoriamente e la denuncia di sito contaminato da parte del Consorzio presso le autorità competenti, secondo quanto specificato all'art. 304 del D.lgs 152/06.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referto analisi di laboratorio con attribuzione del codice CER</li> <li>• Formulario (FIR)</li> <li>• Dichiarazione di sito contaminato da inviare ad ARPAE ed enti competenti – Fac simile modello allegato 12</li> </ul>

Gli adempimenti documentali relativi a questi 10 casi complessivamente illustrati, vengono di seguito riassunti per ulteriore chiarezza nella tabella che segue:

#### **Tabella di riepilogo generale dei documenti da predisporre**

Cantieri in mc	Casi	Terreno sotto col. A		Terreno tra A e B			Terreno sopra B	
		Riutilizza- to in situ	Conferito altrove	Riutilizza- to in situ (solo se in zona artigianale)	Conferito altrove Come terreno (sottoprodotto)	Come rifiuto	Riutilizzato in situ (solo come fanghi per rilevati rif. DM 5.02.98)	Confe- rito al- trove (come rifiuto)
< 6000	VIA	PP (art. 24)	DU + DT + DAU (all.6-7-8)	n.a.	DU + DT + DAU (all.6-7-8)	FIR	Autorizzazione trattamento rifiuto CER 170502	FIR
	No VIA	Niente	DU + DT + DAU (all.6-7-8)	Niente	DU + DT + DAU (all.6-7-8)	FIR	Autorizzazione trattamento rifiuto CER 170502	FIR
> 6000	VIA	PU (art. 9)	PU (art. 9)	n.a.	PU (art. 9)	FIR	Autorizzazione trattamento rifiuto CER 170502	FIR
	No VIA	Niente	DU + DT + DAU (all.6-7-8)	Niente	DU + DT + DAU (all.6-7-8)	FIR	Autorizzazione trattamento rifiuto CER 170502	FIR



## PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEGLI INTERVENTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02  
Data 01/10/20  
Pag 18 di 18

**Tabella di riepilogo dei casi in cui è obbligatorio produrre la Comunicazione di sito contaminato (utilizzando il Modello allegato 12)**

Risultati analisi	Destinazione terreno/sedimento	Obbligo comunicazione
< col. A	In situ o altrove	NO
tra A* e B	In situ o altrove	NO
	Conferito come rifiuto	Sentire ARPAE
> col. B (ma non pericoloso)	Distendimento. sedimenti sulle pertinenze	NO
	Conferito come rifiuto	Sì
> col. B (e pericoloso)	Conferito come rifiuto	Sì